

**UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO
PISTOIESE
PROVINCIA DI PISTOIA**

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE, USO,
RIPRODUZIONE DELLO STEMMA E MODALITA'
DI UTILIZZO DEL GONFALONE.**

Consiglio Unione n. - del

Articolo 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Visto lo Statuto dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, art.2 comma 6, il presente regolamento disciplina l'adozione, l'uso e la riproduzione dello stemma dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.

2. L'Unione può dotarsi altresì del proprio Gonfalone, quale emblema con cui l'Ente rappresenta unitariamente l'intera comunità ed il presente regolamento ne disciplina l'uso .

Articolo 2 – APPROVAZIONE DELLO STEMMA DELL'UNIONE

1. Lo stemma dell'Unione è approvato dal Consiglio a maggioranza, a seguito della proposta e relativa illustrazione da parte del Presidente.

Articolo 3 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

1. Lo stemma dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, così come approvato secondo la procedura di cui all'art. 2 , ha lo scopo di contraddistinguere con un'immagine simbolica e rappresentativa del territorio l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dall'Unione stessa, è di proprietà dell'Unione ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo articolo 4.

2. Lo stemma viene riprodotto:

- a) nella carta d'ufficio;
- b) sugli atti dirigenziali dell'Unione;
- c) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio;
- d) sul sito istituzionale dell'Ente;
- e) sugli inviti diramati dall'Amministrazione;
- f) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dall'Unione;
- g) sulle targhe murali nelle sedi di uffici o eventualmente su edifici di proprietà dell'Ente adibiti ad uso pubblico;
- h) su targhe, medaglie ed altri oggetti eventualmente predisposti dalla Amministrazione per ragioni di rappresentanza;
- i) eventualmente su automezzi di proprietà.

3. Lo stemma contraddistingue inoltre la partecipazione dell'Unione ad iniziative promosse ed attuate con enti locali, enti pubblici, associazioni e cittadini, sempre nell'interesse pubblico locale e a fini di valorizzazione le iniziative e le attività svolte da cittadini, in forma singola e/o associativa, in campi e settori ritenuti meritevoli dall'Amministrazione.

4. L'autorizzazione all'uso è obbligatoria con le modalità di cui al successivo articolo.

Articolo 4 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA

1. Lo stemma è di proprietà dell'Unione ed è vietato, in via assoluta, a chiunque di farne uso fatto salvo l'uso autorizzato come indicato nei successivi commi del presente articolo.

2. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o altro organismo che intende ottenere la concessione in uso dello stemma deve presentare domanda all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, accompagnata da una relazione illustrativa sulle ragioni dell'uso e sull'esistenza delle condizioni per la concessione in uso dello stemma.
3. Spetta alla Giunta dell'Unione valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento e autorizzare la concessione in uso dello stemma dell'Unione.
4. La Segreteria Affari Generali provvede a notificare all'ente, associazione, istituto o altro organismo richiedente, copia del provvedimento della Giunta dell'Unione di concessione in uso dello stemma dell'Unione.
5. L'atto di concessione può dettare alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente, istituto, associazione o altro organismo concessionario.

Articolo 5 - MODALITÀ D'USO

1. Lo stemma potrà essere utilizzato dall'ente, associazione, istituti o altro organismo che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.

Articolo 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, il Presidente dell'Unione revoca la stessa, con espressa motivazione.

Articolo 7 - USO DEL GONFALONE

1. L'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese può dotarsi del Gonfalone e disporre l'uso e l'esposizione in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni, movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività. La presenza del Gonfalone è prevista anche nel caso di funerali di ex sindaci, cittadini onorari e persone la cui attività ha avuto un profondo significato civile, politico e religioso per la comunità.
2. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e anche della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. Analogamente, l'Amministrazione può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione.
4. Per le altre manifestazioni, la presenza del gonfalone viene autorizzata di volta in volta dal Presidente dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali l'Ente è depositario.

Articolo 8 - PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE

1. Il gonfalone dovrà essere portato da un componente della Polizia municipale dei Comuni facenti parte dell'Unione o dai membri del gruppo intercomunale di Protezione Civile. In altri casi o circostanze il Gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Presidente o da chi lo sostituisce.
2. La partecipazione del Gonfalone deve essere accompagnata dal Presidente o da altro rappresentante dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, da lui delegato.
3. In occasione di cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari, religiose o patriottiche, il Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
7. Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.
8. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.
9. In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

Articolo 9 - CUSTODIA DEL GONFALONE

1. Il Gonfalone sarà custodito nella sede istituzionale dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, presso il palazzo comunale del Comune di San Marcello Piteglio.

Articolo 10 - RESPONSABILE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il funzionario responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento è individuato nella figura del responsabile dell'Ufficio di Segreteria, Affari Generali e supporto agli Organi Istituzionali dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.

Articolo 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività come previsto nella delibera di approvazione da parte del Consiglio ed alla intervenuta pubblicazione a termine di Legge.